TRIBUNALE ORDINARIO DI S. MARIA CAPUA VETERE

Ufficio di Presidenza del Tribunale

e

Ufficio della Dirigenza Amministrativa

Decreto n. 349/2026

Oggetto: Modalità operative e termini per l'attestazione di esecutività dei provvedimenti di liquidazione – Artt. 84 e 170 D.P.R. n. 115/2002. Aggiornamento del Decreto n. 330/2026 a seguito di chiarimenti inviati dal Ministero in data 5 novembre 2026.

Il Presidente del Tribunale

e

Il Dirigente Amministrativo

- Visto il Decreto n. 330/2026 del 02 novembre 2026;
- Considerata la riserva di successive eventuali modifiche contenuta in suddetto Decreto;
- Vista la Nota del Ministero della Giustizia - Dipartimento per gli Affari di Giustizia del 5 novembre 2026 (All. 1), che ha fornito ulteriori indicazioni interpretative riguardanti l'applicazione della circolare ministeriale prot. n. 153182.U del 25 luglio 2026;
- Ritenuto pertanto necessario procedere alle necessarie modifiche del summenzionato Decreto alla luce di detta Nota;
- Tanto premesso,

DISPONGONO

1. Settore Penale

Per quanto concerne il settore penale, il Ministero ha chiarito che **la notificazione dei decreti di pagamento deve essere eseguita dagli uffici giudiziari competenti, per il tramite delle cancellerie** o delle segreterie**, secondo le modalità disciplinate dagli articoli 148 e seguenti del codice di procedura penale**.

2. Settore Civile

Con riguardo al settore civile, **le cancellerie continueranno a provvedere alle comunicazioni dei decreti di pagamento ai soggetti individuati dalla normativa vigente, secondo le modalità del processo civile.**

Termini per l'opposizione

Per entrambi i settori resta fermo l'indirizzo interpretativo ministeriale secondo cui il termine breve per proporre opposizione è di trenta giorni dalla notificazione del decreto, mentre in assenza di notificazione trova applicazione il termine lungo di sei mesi dalla pubblicazione del provvedimento.

Le presenti indicazioni sostituiscono, per gli aspetti trattati, quelle contenute nel Decreto n. 330/2026, sempre con riserva di conferma, modifica o revoca con successiva disposizione.

La presente disposizione ha efficacia immediata.

Si comunichi:

1. A tutto il personale amministrativo;

2. All'Ufficio Innovazione per la pubblicazione sul sito del Tribunale;

3. All'Ordine degli Avvocati di Santa Maria Capua Vetere per diffusione ai propri iscritti;

4. Agli altri Ordini e collegi professionali interessati per diffusione ai propri iscritti per il tramite dell'Ufficio Magistratura Onoraria.

Allegati: Circolare di chiarimenti Ministero 5.11.2026.

CLAUDIA
VOLPICELLI
MINISTERO
DELLA
GIUSTIZIA
16.11.2026
17:11:15
GMT+01:00

Il Dirigente Amministrativo

Dott.ssa Claudia Volpicelli

Il Presidente del Tribunale

dott.ssa Giovanna Napoletano

GIOVANNA
NAPOLETANO
MINISTERO DELLA
GIUSTIZIA
17.11.2026
11:49:36
GMT+01:00

Santa Maria Capua Vetere, 16.11.2026

m_dg.DAG.05/11/2026.0222569.

Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI DI GIUSTIZIA
DIREZIONE GENERALE DEGLI AFFARI INTERNI
UFFICIO I
REPARTO I- SERVIZI RELATIVI ALLA GIUSTIZIA CIVILE

Al sig. Primo Presidente della Corte di cassazione
Al sig. Procuratore generale presso la Corte di cassazione
Ai sigg. Presidenti di Corte di appello
Ai sig.ri Procuratori generali presso le Corti di appello
Ai sigg. Presidenti di tribunale
Ai sig.ri Procuratori della Repubblica presso i tribunali
LORO SEDI
E, p.c.
Al sig. Capo Dipartimento per gli affari di giustizia
All'Ispettorato generale

Oggetto: termine per proporre le opposizioni di cui all'art. 170 del d.P.R. n. 115/2002- Circolare DAG. Prot. 153182.U del 25/07/2026 - Chiarimenti

Con riferimento alla circolare in oggetto, relativa alla disciplina applicabile alle opposizioni di cui agli articoli 84 e 170 del d.P.R. n. 115 del 2002 avverso il decreto di pagamento emesso in favore del difensore, degli ausiliari del magistrato e del consulente tecnico di parte, è opportuno fornire i chiarimenti che seguono al fine di assicurare modalità operative uniformi da parte delle cancellerie degli uffici giudiziari.

In primo luogo, va tenuta ferma la puntuale ricostruzione del quadro normativo di riferimento compiuta dalla circolare in esame, alla quale si rimanda, in cui si chiarisce che, per effetto delle modifiche apportate dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 (c.d. riforma Cartabia) al codice di rito, le opposizioni in esame avverso i decreti di pagamento emessi sia dal giudice civile, sia dal giudice penale, sono regolate dal rito semplificato di cognizione di cui agli artt.281-*decies* e ss. c.p.c. [1].

[1] L'art. 84 del d.P.R. n. 115 del 2002, che disciplina le opposizioni al decreto di pagamento emesso dal magistrato in favore del difensore, dell'ausiliario del magistrato e del consulente tecnico di parte, rinvia all'art. 170 del medesimo testo unico che stabilisce che l'opposizione è disciplinata dall'art. 15 del d.lgs. 150 del 2011, come modificato dalla riforma Cartabia.

Per effetto di tale disciplina, il termine per la proposizione dell'opposizione di cui all'art. 170 del d.P.R. n. 115 del 2002 deve essere individuato con riferimento a quelli indicati dall'art. 281-*terdecies* c.p.c., norma che richiama i termini per le impugnazioni in generale fissati dall'art. 325 e seguenti del c.p.c.

Tale essendo la normativa applicabile, deve ribadirsi che non può sussistere alcuna incertezza in merito al fatto che il termine perentorio per proporre l'opposizione al decreto di pagamento sia di 30 giorni (art.325 c.p.c.) e che esso decorra dalla notificazione del provvedimento (art.326 c.p.c.) e non più alla sua comunicazione come nel regime previgente; indipendentemente dalla notifica, l'opposizione può essere proposta entro il termine di decadenza di 6 mesi che decorrono dalla pubblicazione del provvedimento (art. 327 c.p.c.).

Ciò premesso, alla luce dei quesiti proposti dagli uffici e delle segnalazioni pervenute a questa Direzione, è opportuno rammentare che, con riferimento ai soggetti che devono effettuare la notifica dei decreti di pagamento emessi nel processo penale, la disciplina è rinvenibile nell'**art. 148 c.p.p.**

Tale norma, dopo la riformulazione per effetto della riforma Cartabia, reca una disciplina unitaria con riferimento agli "*organi*" e alle "*forme delle notificazioni*", stabilendo al primo comma che la modalità ordinaria di notificazione degli atti (fatte salve diverse previsioni normative) avviene **a cura della cancelleria o della segreteria con modalità telematiche** tramite gli applicativi in uso agli uffici giudiziari; la norma dispone altresì (al comma 4) che in tutti i casi in cui non sia possibile eseguire le notificazioni ai sensi del comma primo o, in subordine, dei commi secondo e terzo, per espressa previsione di legge (qualora sia, cioè, disposta la consegna a mani dell'interessato), per l'assenza o inidoneità di un domicilio digitale o per la sussistenza di impedimenti tecnici, la notificazione sia effettuata dagli organi e nelle forme previste dalle disposizioni successive.

Non può essere pertanto condivisa la prassi invalsa presso alcuni uffici giudiziari secondo cui la notifica del decreto di liquidazione dei compensi emesso in favore del difensore nel processo penale non è eseguita a cura dell'ufficio giudiziario bensì ne viene richiesta l'esecuzione a carico dello stesso difensore; deve infatti rappresentarsi che tale soggetto, ai sensi della normativa appena citata, non è l'organo competente per l'esecuzione della notificazione del provvedimento, bensì il beneficiario del decreto di pagamento al quale la notifica deve essere destinata, a cura dell'ufficio.

Deve pertanto concludersi nel senso che, nel processo penale, la notifica del decreto di pagamento emesso dal magistrato in favore del difensore, dell'ausiliario del magistrato e del consulente tecnico di parte deve avvenire in favore del beneficiario e delle parti con le modalità indicate dagli artt. 148 e ss c.p.p.

Vale la pena aggiungere che sono rimaste invariate le disposizioni dettate dal testo unico delle spese di giustizia (d.P.R. 115/2002) in materia di provvisoria esecutività del titolo di pagamento di cui agli artt.168 e 168-*bis,* posto che la nuova normativa esaminata è circoscritta alla fase dell'opposizione al decreto di pagamento.

Le SS.LL. sono pregate, per quanto di rispettiva competenza, di assicurare l'osservanza delle disposizioni di cui alla presente circolare, tale essendo allo stato il quadro normativo applicabile; sarà cura di questa Direzione Generale notiziare gli uffici in caso di eventuali modifiche della normativa di riferimento.

Cordialmente

Roma, data protocollo

IL DIRETTORE GENERALE
Sabrina Mostarda

MOSTARDA
SABRINA
MINISTERO
DELLA
GIUSTIZIA
05.11.2026
10:31:26
GMT+01:00